



Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) dott. Maria Giuseppa Di Marco | Presidente |
| 2) dott. Michele De Maria | Consigliere |
| 3) dott. Caterina Greco | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 30 R.G.A. 2024 , promossa in grado di appello

D A

INPS, rappresentato e difeso dall'Avvocato RIZZO ANTONINO

- **Appellante** -

C O N T R O

CRIMI CATERINA, rappresentata e difesa dall'Avv. FARACI FABIO

- **Appellata** -

All'udienza dell'8.01.2026 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza n. 704/2023 del 5.10.2023 il Tribunale di Marsala, accogliendo la domanda proposta da Crimi Caterina, ha dichiarato non ripetibili le somme erogate dall'INPS alla ricorrente a titolo di Reddito di Emergenza ex art. 82 D.L. n. 34/2020 per i mesi di luglio e agosto del 2020, il cui carattere indebito discendeva dalla carenza del requisito reddituale in capo alla beneficiaria; pur rilevando che la ricorrente non aveva dimostrato, come era suo onere, il possesso dei requisiti necessari alla fruizione del beneficio in discorso, il Tribunale ne ha tuttavia affermato l'irripetibilità alla luce dei principi che disciplinano l'indebito assistenziale, non avendo l'INPS dimostrato la sussistenza di una situazione di dolo in capo all'*accipiens*.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'INPS con ricorso depositato il 12.01.2024, chiedendone la riforma; deduce, in particolare, che avrebbe errato il Tribunale nell'applicare alla fattispecie i principi propri dell'indebito assistenziale, atteso che la ripetibilità del reddito di emergenza indebitamente erogato trovava la propria specifica disciplina nella legge istitutiva (D.L. n. 34/2020, convertito con

modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) che, al comma 9 dell'art. 82 espressamente prevedeva: *“nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente”*.

Crimi Caterina ha resistito al gravame.

All'udienza dell'8.01.2026, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.

L'appello è fondato.

L'art. 82 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto, tra le diverse misure di sostegno al reddito dirette a fronteggiare la crisi indotta dal noto evento pandemico, il c.d. reddito di emergenza, oggi non più in vigore; trattavasi di un sussidio per nuclei familiari che si fossero trovati in difficoltà economiche a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, che non fossero già percettori di altre forme di sostegno al reddito e che fossero in possesso, cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- “a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;*
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;*
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;*
- d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.”*

L'INPS erogava il beneficio dietro semplice presentazione della domanda, riservandosi di verificare successivamente il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c).

Soggiungeva la norma al comma 9: *“Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, **ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito** e le sanzioni previste a legislazione vigente”*.

Ciò posto, merita senz'altro condivisione la tesi dell'appellante secondo cui l'indebita erogazione della prestazione in argomento si sottrae ai principi generali dell'indebito assistenziale, nonostante l'indubbia natura assistenziale della prestazione in argomento (siccome del tutto slegata dalla sussistenza di una

copertura contributiva e diretta a sostenere una situazione di difficoltà economica emergenziale indotta dalla pandemia).

Secondo il noto impianto ermeneutico elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di ripetibilità dell'indebito assistenziale, l'applicabilità della disciplina generale dell'art. 2033 c.c. va ridimensionata e ricondotta ad un quadro di fondo tale per cui *“in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, **in difetto di una specifica disciplina**, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale»* (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art. 3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”..... Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, **in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente**, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.” (ibidem).

Occorre qui sottolineare che le norme su indicate, derogatorie rispetto al regime generale di cui all'art. 2033 c.c., che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, non possono tuttavia essere invocate nelle ipotesi in cui, con riferimento a specifiche prestazioni assistenziali, valga una diversa disciplina che disponga diversamente (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017 e Cass. n. 29034/2022), come, per l'appunto, accade nel caso in esame.

L'art. 82 comma 9 del D.l. n. 34/2020 prevedeva, infatti, espressamente l'integrale ripetizione delle somme indebitamente erogate a titolo di reddito di emergenza nel caso in cui, a seguito dei controlli in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dall'istante, ne fosse emersa l'insussistenza *ab origine*.

La scelta qui specificamente adottata dal legislatore non collide con il parametro costituzionale dell'art. 38 Cost., apparendo perfettamente giustificata dal carattere provvisorio della concessione del beneficio in parola che veniva erogato, proprio per il suo carattere emergenziale, a semplice domanda dell'interessato mediante compilazione del modulo all'uopo predisposto dall'INPS, salvo successiva verifica della sussistenza o meno dei requisiti dichiarati; ne consegue che all'eventuale accertamento negativo degli stessi – cui conseguiva la revoca del beneficio – non poteva che discendere anche la ripetizione di quanto a suo tempo indebitamente erogato in via provvisoria, nascendo, peraltro, proprio dal carattere provvisorio dell'elargizione, l'insussistenza di qualsivoglia legittimo affidamento sulla sua stabilità; d'altronde, ben si intuisce che, essendo del tutto fisiologico che la revoca della prestazione a seguito dei dovuti controlli intervenisse solitamente dopo la cessazione della sua erogazione (trattandosi di una prestazione limitata ad un esiguo numero di mensilità), essa sarebbe stata ordinariamente destinata a non produrre alcun effetto, se non a condizione di poter sempre ripetere quanto *medio tempore* indebitamente erogato.

Accertato, pertanto, il diritto dell'INPS di ripetere dall'appellata il reddito di emergenza alla stessa indebitamente erogato, il ricorso di primo grado va rigettato, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza, non essendo stata prodotta la dichiarazione di cui all'art. 152 disp att. c.p.c., e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 704/2023 resa il 5.10.2023 dal Tribunale di Marsala, rigetta il ricorso di primo grado.

Condanna Crimi Caterina al pagamento in favore dell'INPS delle spese processuali che liquida in € 350,00 per il primo grado ed in € 300,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali IVA e CPA.

Palermo, 8/01/2026

Il Consigliere estensore

Caterina Greco

Il Presidente

Maria Giuseppa Di Marco